

BILANCIO

Il Decreto Cura Italia: l'approvazione del bilancio 2019

di Federica Furlani

DIGITAL

Seminario di specializzazione

PMI, SRL: LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE EMERGENZIALI DI IMPATTO SOCIETARIO

[Scopri di più >](#)

Il c.d. **Decreto Cura Italia** (D.L. 18/2020) ha introdotto una serie di misure in tema di **approvazione del bilancio 2019** a favore di società ed enti:

- da un lato prorogando *ex lege* i **termini di approvazione dello stesso**;
- dall'altro **potenziando la partecipazione alle relative assemblee** di approvazione tramite mezzi di telecomunicazione, in modo da **garantire il necessario distanziamento sociale**.

L'[articolo 106, comma 1](#), del Decreto stabilisce innanzitutto che *“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”*.

Ricordiamo che l'[articolo 2364 cod. civ.](#) per le società per azioni e l'[articolo 2478-bis cod. civ.](#) per le società a responsabilità limitata prevedono che il **bilancio d'esercizio vada presentato e approvato dai soci entro il termine**:

- **fissato dallo statuto/atto costitutivo;**
- **non superiore a 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto può tuttavia prevedere un **termine maggiore**, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso di:

- **società obbligate alla redazione del bilancio consolidato**, stante la necessità di reperire le informazioni dalle società incluse nel consolidamento;
- **particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società**, che devono essere riconosciute dagli amministratori con specifica delibera da adottarsi prima del termine ordinario dei **120 giorni** e che gli stessi devono evidenziare nell'ambito della **Relazione sulla gestione** o, in caso di bilancio informa abbreviata, nella **Nota**

integrativa.

La deroga introdotta dal Decreto consente innanzitutto di **poter fruire del termine più ampio di 180 giorni anche a quelle società il cui statuto non contiene alcuna previsione in merito al differimento**, e, in linea generale, **senza necessità di fornire alcuna motivazione**, tutte le società possono procedere alla convocazione dell'assemblea **entro il prossimo 28 giugno 2020**.

Ciò significa che **l'organo amministrativo deputato a predisporre il progetto di bilancio** da sottoporre ai soci **non deve riunirsi necessariamente in via preventiva** per deliberare in merito alla proroga individuandone le motivazioni: **il differimento è stabilito ex lege**.

Va da sé che anche le **nomine dell'organo di controllo** o del revisore legale per le società a responsabilità limitata che ricadono nell'ambito applicativo dell'[**articolo 2477, comma 2, cod. civ.**](#), da effettuarsi in occasione dell'**assemblea di approvazione del bilancio 2019** (D.L. **162/2019**), subiranno un **ulteriore differimento**.

L'altro asse di misure messe in campo dal Decreto consente alle società **che da statuto non prevedono la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione** o l'espressione del voto per corrispondenza ([**articolo 2370, comma 4, cod. civ.**](#)), di **poter utilizzare tale modalità**.

L'[**articolo 106, comma 2**](#), del Decreto stabilisce infatti che **con l'avviso di convocazione** delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione** e, solo per le società a responsabilità limitata, che l'espressione del voto possa avvenire mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Le predette società possono altresì prevedere che **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ([**articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ.**](#)) **senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo**.